

GUARDIAGRELE: COMUNE NEGA ATTI, DIFENSORE CIVICO LO BACCHETTA

3 Agosto 2012



GUARDIAGRELE – Il difensore civico regionale, Nicola Sisti, ha dichiarato illegittimo l'atto con il quale il Comune di Guardiagrele (Chieti) ha negato al segretario cittadino di Sel e consigliere regionale, Franco Caramanico, il diritto di accesso agli atti contenuti in un procedimento amministrativo volto a realizzare opere pubbliche della città.

Nell'istanza, l'esponente di Sel richiedeva, infatti, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di strade comunali e bagni pubblici; la relazione tecnica, contenente il quadro economico dei lavori; alcune delibere di Giunta e determine dirigenziali.

Il Comune aveva negato il diritto di accesso; l'esponente politico, secondo il dirigente comunale, con questi atti, avrebbe esercitato "un controllo generalizzato dell'operato dell'Ente", attività non consentita dal comma 3 dell'articolo 24 della legge 241/90.

Secondo il difensore civico regionale, invece, "tra le varie finalità di un movimento politico è insita certamente anche quella di svolgere azioni dirette a verificare la corretta attività sia degli organi statali che locali allo scopo di portare all'attenzione dei propri associati e, più in generale della pubblica opinione, le relative considerazioni ed i rispettivi punti vista in merito".

In questo caso, la richiesta avanzata da Caramanico non può essere considerata un controllo generalizzato dell'operato dell'ente, poiché lo stesso aveva chiesto, "non una miriade ed indefinita qualità e quantità di atti e documenti amministrativi, bensì solo quelli riguardanti specifici interventi, con particolare riferimento alla realizzazione dei bagni pubblici".

Il diniego è illegittimo, dunque, per alcuni punti giuridici. "Il circolo cittadino di Sel – scrive nel provvedimento il difensore Civico regionale – è espressione di un movimento politico nazionale, che si identifica pienamente tra i soggetti privati portatori di interessi diffusi, di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) della 241/90". Inoltre, "la legittimazione all'accesso – osserva Sisti – va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante all'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimamente riconosciuta nella impugnativa all'atto".

In questo caso, il principio base giurisprudenziale sostenuto, è composto dal "collegamento tra interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza – aggiunge nel provvedimento Sisti – non può essere che inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n° 3309/2010, n° 55/2007 e 5873/2004)".

© 2026 AbruzzoWeb Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667

Direttore responsabile Berardo Santilli